

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' **- 5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO.

DELIBERAZIONE N° 2472

OGGETTO: Legge Regionale 1° luglio 1996 n. 25 art. 13 -

Conferimento incarico di direzione di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica
"Ufficio del Segretario della Giunta Regionale" Dr. Saverio Guccione nato a Modica il 13.12.1934.



Oggetto: legge regionale 1° luglio 1996 n. 25 art. 13 – Conferimento incarico di direzione di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica “Ufficio del Segretario della Giunta Regionale” Dott. Saverio Guccione nato a Modica il 13.12.1934.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche del personale, demanio e patrimonio;

VISTA la Legge 127/97;

VISTO il Decreto Legislativo 80/98;

VISTA la L.R. 1° luglio 1996 n. 25 ed in particolare l'art. 13 comma 1 che prevede l'istituzione di strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica anche a responsabilità dirigenziale;

VISTO altresì il comma 6 del medesimo art. 13 che prevede che i dipendenti di cui al comma precedente sono nominati, per le rispettive strutture, dalla Giunta o dall'ufficio di Presidenza e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione della carica dei titolari delle strutture o con l'attività del Gruppo Consiliare presso i quali prestano servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2876 del 25.6.98 concernente la costituzione dei Dipartimenti, delle Aree e delle Strutture di diretta collaborazione alla funzione di direzione politica;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 2468 del 5/12/2000 avente per oggetto “Art. 13 L.R. 1.7.1996, n. 25 – Disposizioni in merito alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica”.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 9.2.1999 e successive modificazioni concernente “specificazioni delle attribuzioni e dei compiti connessi alla direzione dei dipartimenti ed alle funzioni dirigenziali di supporto all'attività di direzione politica;

RITENUTO di doversi avvalere della collaborazione del Dott. Saverio Guccione dirigente interno alla Regione Lazio, nato a Modica il 13.12.1934, mediante conferimento incarico di direzione dell' “Ufficio del Segretario della Giunta Regionale” ai sensi dell'art. 13 della citata Legge Regionale 25/96;

RITENUTO altresì di stabilire che:

1. La durata del contratto, se non diversamente specificato, è di 1 anno rinnovabile;
2. il contratto si risolve automaticamente con il cessare della carica dell'organo politico senza obbligo di preavviso;
3. l'incarico conferito è, altresì, regolato dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;

VISTO lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell'incarico, allegato”1”, che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie Locali;

All'unanimità



W

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE

PREMESSO CHE:

- La Giunta regionale del Lazio, con provvedimento n. _____ del _____ ha conferito l'incarico di direzione al Dr. _____ ai sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;
- il Dr. _____ ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita agli atti in data prot. n. _____ ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina stessa previste dalle vigenti disposizioni di legge, acquisite agli atti dell'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Tra l'On. Francesco Storace, nato a cassino (FR) il 25.1.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione lazio - C.F. 80143490581 - nella sua qualità di presidente della Giunta regionale;
- e il Dr. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, residente a _____ in Via _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio conferisce, con contratto di diritto privato a tempo determinato, l'incarico di direzione _____, al Dr. _____, che accetta.
2. Il contratto ha la durata annuale, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
3. Il contratto si risolve automaticamente con il cessare della carica dell'organo politico senza obbligo di preavviso.

W



4. L'incarico conferito è, altresì, regolato dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia.

ART. 2 - Oggetto

1. Il Dr. _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio le attività stabilite dall'Organo politico di riferimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/1996, meglio specificate dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia.
2. Il nominato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3 – Obbligo di fedeltà esclusiva

1. Il Dr. _____ nello svolgimento dell'incarico di che trattasi risponde ed è responsabile verso l'Organo politico che l'ha nominato e il _____ dell'attività svolta.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.
5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.

ART. 4 – Trattamento economico



2

1. La retribuzione annua onnicomprensiva è fissata in £. _____, al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.
2. Spetta, altresì, al nominato il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.

ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza.

1. Il nominato viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 6 – Trattamento in caso di malattia.

1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al nominato l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al nominato l'incarico e la corrispondente intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

ART. 7 – Risoluzione e Recesso

1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
 - alla data di scadenza del presente contratto;



1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
 - alla data di scadenza del presente contratto;
 - al verificarsi delle situazioni previste al punto 3 del precedente articolo 1;
 - in caso di assenza o impedimenti ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
 - a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.
2. La Regione può, altresì, risolvere il contratto in maniera anticipata rispetto alla sua scadenza a seguito di giudizio negativo nello svolgimento dell'attività e della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dall'Organo politico di riferimento.

Il contratto viene risolto con atto scritto e motivato.

3. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.
4. Il presente contratto può essere rescisso, prima della scadenza, nei seguenti casi:
 - a) per recesso del nominato;
 - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
5. In caso di recesso anticipato da parte del nominato è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.


In caso di mancato preavviso il nominato è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.

6. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal C.C.N.L. per l'area dei dirigenti.

Il contratto viene rescisso con atto scritto e motivato.

ART. 8 – Adeguamento del contratto

1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate da leggi regionali o nazionali in materia, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.



Q

ART. 9 – Norma di rinvio

1. Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

ART. 10 – Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

ART. 11 – Registrazione

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86, art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Francesco STORACE



Q